

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1923)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA, MASCIALE e PASSONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1966

Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1966 verrà a scadere la proroga del blocco degli affitti, disposta con le leggi 17 dicembre 1965, nn. 1394 e 1395, e 27 giugno 1966, n. 453.

Tale proroga riguarda sia i contratti di locazione degli immobili urbani sia quelli degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

La tragica alluvione dei primi di novembre, che ha colpito indiscriminatamente tutto (o quasi) il territorio nazionale, ripropone l'urgenza di una ulteriore proroga del blocco degli affitti, almeno per un anno e cioè sino al 31 dicembre 1967.

La distruzione di una non trascurabile porzione del patrimonio immobiliare, il fat-

to che un numero non ancora precisato (ma tuttavia ingentissimo) di alloggi per effetto di distruzioni totali o parziali, si è reso inservibile, aggraveranno notevolmente la già precaria situazione degli italiani meno abbienti, attraverso una ulteriore corsa all'aumento degli affitti, ad un sempre maggior numero di sfratti, per cui è da prevedere che proprio dalla presente calamità nazionale, un certo tipo di speculazione edilizia non esiterà a profittare per trarne ulteriori lucri aggiuntivi.

Si rende quindi indispensabile, affinché il disastro di un'intera nazione non si risolva in benefici per una ristretta categoria, che il blocco degli affitti venga prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1967, o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

Art. 2.

La legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.